

Rep. n. 192

in data 04 Agosto 2020

UNIONE BASSA REGGIANA

(Provincia di Reggio Emilia)

◆◆◆◆

Scrittura Privata con firma elettronica qualificata

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIONE BASSA REGGIANA ED IL
COMUNE DI NOVELLARA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INTERNI
DI SEGRETERIA, SUPPORTO AGLI ORGANI E AMMINISTRAZIONE
GENERALE DELL'UNIONE. PERIODO 01/08 - 31/12/2020.**

◆◆◆◆

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 04 (quattro) del mese di
Agosto c/o la sede amministrativa dell'Unione sita
all'interno della sede municipale in Novellara (RE), P.le
Marconi 1, con la presente scrittura privata, redatta in
modalità informatica, sottoscritta con firma elettronica
qualificata e da valere ad ogni effetto di legge, fra i
sottoscritti:-----

1. l'UNIONE BASSA REGGIANA rappresentato da Elena Gamberini
nata a Bentivoglio (BO) il 08/10/1972, C.F. GMBLNE72R48A785U
che interviene nel presente atto nella sua qualità di
Direttore operativo pro-tempore dell'Unione Bassa Reggiana, a
quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta
dell'Unione n. 71 del 29/07/2020 elettivamente domiciliato
presso la sede dell'Unione Bassa Reggiana stessa, con sede
legale a Guastalla (RE) Piazza Mazzini n. 1 e sede operativa

	a Novellara (RE) Piazzale Marconi n. 1, C.F 90013600359,-----	
	2. il COMUNE DI NOVELLARA rappresentato da Andrea Minari,	
	nato a San Secondo Parmense (PR) il 22/11/1974, C.F.	
	MNRNDR74S22I153G, che interviene nel presente atto nella sua	
	qualità di responsabile del 1° Settore - Affari generali,	
	amministrazione e controllo di gestione del Comune di	
	Novellara, a quanto infra autorizzato con deliberazione della	
	Giunta dell'Unione n. 93 del 29/07/2020, elettivamente	
	domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, con	
	sede in Novellara (RE) Piazzale Marconi n. 1, C.F.	
	00441550357;-----	
	PREMESSO che:	
	▪ con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008, a rogito dott.	
	Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla,	
	è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i	
	comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,	
	Novellara, Poviglio e Reggiolo;-----	
	▪ l'Unione è dotata di personalità giuridica, ha potestà	
	regolamentare per la disciplina della propria organizzazione,	
	per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i	
	rapporti anche finanziari con i Comuni. Ad essa si applicano,	
	in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento	
	dei Comuni;-----	
	▪ l'Unione ha autonomia finanziaria, redige il proprio	
	bilancio di previsione e svolge tutte le attività contabili,	
		Pag. 2 a 10

	economiche e patrimoniali proprie di un Ente Locale;-----	
	▪ l'autonomia, anche finanziaria, acquisita dall'Unione non	
	rende più necessaria l'attivazione di una struttura	
	convenzionale finalizzata ad una gestione associata del	
	servizio;-----	
	▪ l'Unione, in relazione alla propria riorganizzazione,	
	ritiene opportuno richiedere il supporto del Comune di	
	Novellara per le funzioni proprie di segreteria, supporto	
	agli organi istituzionali e amministrazione generale, al fine	
	di ottimizzare i servizi dell'Unione ed il suo funzionamento	
	complessivo, nelle more di un complessivo riassetto della	
	propria organizzazione;-----	
	▪ lo Statuto dell'Unione all'art. 1, comma 2, prevede	
	espressamente che gli organi e gli uffici possono essere	
	situati anche in sede diversa (dalla sede legale di	
	Guastalla), purché ricompresa nell'ambito del territorio che	
	la delimita;-----	
	▪ i contraenti hanno valutato l'opportunità di definire i	
	reciproci rapporti mediante un accordo di collaborazione	
	stipulato ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico delle leggi	
	sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto	
	2000, n. 267;-----	
	▪ si ritiene opportuno limitare l'estensione temporale di	
	tale accordo al 31 dicembre 2020, al fine di verificare la	
	possibile evoluzione organizzativa e logistica dei servizi	
		Pag. 3 a 10

dell'Unione, che potrebbe determinare un diverso fabbisogno relativo alle attività di supporto;-----

▪ con delibera della Giunta dell'Unione n. 71 del 29/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione medesima ha approvato il presente schema di accordo, condividendone i contenuti e convalidandolo per la sottoscrizione;-----

▪ con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 29/07/2020, il Comune di Novellara ha a sua volta approvato il presente schema di accordo, condividendone i contenuti e convalidandolo per la sottoscrizione;-----

▪ i contraenti hanno pertanto espresso la volontà di sottoscrivere il presente accordo per perfezionare le intese raggiunte;-----

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo e come tali vengono riconosciute dalle parti.-----

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Comune di Novellara e l'Unione Bassa Reggiana, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, meglio dettagliata al successivo art. 4., per le attività di segreteria, supporto agli organi istituzionali e amministrazione generale.-----

Art. 3 - Finalità

1. La collaborazione è finalizzata a garantire il regolare ed efficiente funzionamento dei servizi dell'Unione per gli utenti/clienti interni ed esterni della stessa, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa e garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Reciprocamente, per il Comune di Novellara essa è finalizzata all'avvalimento dell'esperienza e delle competenze specialistiche sviluppate nell'ambito dell'Unione per l'espletamento di alcune particolari attività.-----

2. In particolare, essa mira a garantire:-----

a) la conformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio dei suddetti servizi, alle norme nazionali vigenti in materia;-----

b) il conseguimento di ogni possibile miglioria sia in termini di economicità che, soprattutto, di qualità dei servizi e nel contempo favorendo il supporto all'attività degli altri servizi già associati e quelli che andranno ad associarsi;-----

c) la valorizzazione delle professionalità appartenenti ai servizi dei singoli enti, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.-----

3. Tali obiettivi vengono garantiti da una adeguata programmazione dell'attività, supportata anche da un

	potenziamento dell'informatizzazione degli uffici.-----	
	Art. 4 - Funzioni	
	1. L'accordo ha ad oggetto le prestazioni relative a:-----	
	AMBITO AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	A. Economato e provveditorato - attività di inventario,	
	redazione ed aggiornamento degli inventari;-----	
	B. Gestione della cassa economale e attività di agente	
	riscuotitore;-----	
	C. Supporto alle fasi di incasso e pagamento.-----	
	AMBITO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	
	D. Assistenza ai lavori degli organi istituzionali (Giunta e	
	Consiglio), predisposizione avvisi di convocazione e relativi	
	ordini del giorno, nonché coordinamento della documentazione	
	necessaria ai lavori;-----	
	E. Supporto e coordinamento dell'attività istruttoria degli	
	atti amministrativi, con verifica della corretta	
	predisposizione della documentazione, controllo delle	
	proposte di deliberazione formulate dai vari settori;-----	
	F. Coordinamento e gestione atti monocratici del Presidente;	
	AMBITO SEGRETERIA	
	G. Supporto al Segretario/Resp. Anticorruzione/Responsabile	
	per la Trasparenza dell'Unione;-----	
	H. Tenuta ed aggiornamento dei "registri - archivi" degli	
	atti amministrativi, provvedendo al rilascio di copie e alla	
	trasmissione degli atti ai diversi enti e/o settori	
		Pag. 6 a 10

	interessati;-----	
	I. Garanzia del diritto di accesso - accesso civico;-----	
	J. Gestione con assistenza al rogito e conseguenti	
	adempimenti dei contratti e convenzioni dell'Ente;-----	
	K. Gestione e raccolta delle determinazioni dei Responsabili	
	di servizio e loro pubblicazione;-----	
	L. Protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;	
	M. Gestione Albo Pretorio;-----	
	N. Archiviazione atti: tenuta dell'archivio e attività di	
	ricerca e documentazione;-----	
	O. Segreteria del Servizio Unico Appalti;-----	
	Art. 5 - Durata	
	1. L'accordo ha validità dalla data di sottoscrizione al	
	31.12.2020, salvo proroga da effettuarsi con atto delle	
	rispettive Giunte.-----	
	2. Vengono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati	
	dai rispettivi Enti prima della sottoscrizione del presente	
	accordo;-----	
	Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'attività	
	1. Gli Enti contraenti si impegnano reciprocamente, e nel	
	rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a	
	disposizione il personale necessario, dotato di	
	professionalità interne, esperienza e competenze necessarie	
	all'attuazione degli obiettivi e le finalità di cui al	
	presente accordo, senza tuttavia ricorrere agli istituti del	
		Pag. 7 a 10

	comando o utilizzo parziale dei lavoratori.-----	
	2. Le attività oggetto del presente accordo verranno svolte	
	in coerenza con le procedure amministrative proprie dell'ente	
	che eroga le prestazioni di servizio, utilizzando di norma le	
	strutture e i locali di normale svolgimento dei servizi.-----	
	3. Per il regolare espletamento dell'attività, sono altresì	
	messe reciprocamente a disposizione ed utilizzate le	
	attrezzature ed il materiale di consumo di proprietà di	
	ciascun ente contraente.-----	
	Art. 7 - Monitoraggio dell'attività	
	1. Nel corso della durata dell'accordo, sarà effettuato un	
	costante monitoraggio dell'attività, identificando alcuni	
	indicatori significativi del volume delle prestazioni svolte	
	a favore di ciascuno degli enti sottoscrittori.-----	
	Art. 8 - Rapporti finanziari	
	1. Il valore economico della collaborazione è valutato sulla	
	base dei seguenti fattori, rilevati nel corso della	
	previgente gestione associata:-----	
	• Proporzione dell'impiego del personale per le attività di	
	competenza di ciascun ente;-----	
	• Superficie occupata dei locali, per gli oneri di	
	manutenzione, pulizia e utenze dei servizi di rete;-----	
	• Impiego promiscuo delle attrezzature, dei consumabili,	
	delle pubblicazioni e abbonamenti per l'aggiornamento e	
	la formazione del personale.-----	
		Pag. 8 a 10

	2. Il corrispettivo forfetario, che l'Unione deve versare al	
	Comune di Novellara, è determinato in base ai principi del	
	comma 1 in € 14.700,00 (euro quattordicimilasettecento/00).--	
	3. Il corrispettivo di cui al comma precedente dovrà essere	
	versato al termine del presente accordo, entro trenta giorni	
	dall'apposita richiesta del Comune di Novellara.-----	
	Art. 9 - Recesso e risoluzione	
	1. Non è consentito il recesso unilaterale dal presente	
	accordo.-----	
	2. Le parti possono concordare di risolvere in via	
	anticipata il presente accordo. La risoluzione avrà comunque	
	efficacia dal primo giorno del mese successivo e comporterà	
	la rideterminazione del corrispettivo finanziario in	
	proporzione ai mesi di effettiva vigenza.-----	
	Art. 10 - Modifiche all'accordo	
	1. Il presente accordo potrà essere modificato in ogni	
	momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da	
	parte delle Giunte di entrambi gli enti sottoscrittori.-----	
	Art. 11 - Controversie	
	1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine	
	alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà	
	preliminarmente risolta in via amministrativa.-----	
	2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria	
	sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente, esclusa	
	in ogni caso la competenza arbitrale.-----	
		Pag. 9 a 10

Art. 12 - Oneri

1. Il presente accordo è sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, con spese di registrazione a carico dell'Unione Bassa Reggiana ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n° 642.-----

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme, unitamente all'allegato parte integrante e sostanziale, e sottoscritto dalle parti con firma elettronica qualificata in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nonché ai sensi della Sezione. 4 - Articolo 25 del Regolamento eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.-----

2. Esso sarà archiviato presso il Servizio Segreteria del
Comune di Novellara che provvederà alla conservazione a
norma di legge.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione Bassa Reggiana

Per il **Comune di Novellara**

f.to Elena Gamberini

f.to Andrea Minari